

GIURISPRUDENZA

GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI

19 APRILE 1999

RICORRENTE: **VALOTI**

RESISTENTE: **RCS EDITORI**

**Dati personali • Inesattezza
• Diffusione • Lesione
dell'identità personale •
Rettifica • Provvedimento
coattivo • Pubblicazione
comunicato.**

La mancata rettifica di dati personali erronei trattati da un quotidiano legittima l'adozione da parte dell'Autorità per la protezione dei dati personali di un provvedimento coattivo di rettifica e l'ordine di pubblicazione di un comunicato di precisazione.

Il Garante per la protezione dei dati personali nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Giuseppe Santaniello, che presiede la riunione, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganeli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

visto il ricorso pervenuto il 29 marzo 1999, presentato dalla sig.ra Maria Teresa Valoti nei confronti di R.C.S. Editori S.p.A., nonché del direttore responsabile del « Corriere della Sera », e relativo alla richiesta di rettificazione dei dati personali formulata dalla ricorrente l'11 marzo 1999, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 e dell'art. 4 del codice di deontologia per l'attività giornalistica; rilevato che il ricorso è finalizzato, in particolare, ad ottenere che l'editore e il quotidiano indichino come « sig.ra Olcese solo la sig.ra Maria Teresa Valoti, evitando la confusione sinora generata » dalla pubblicazione di alcuni articoli riferiti alla precedente moglie del coniuge della ricorrente, Vittorio Olcese, e a far pubblicare a loro spese sui quotidiani « Corriere della Sera » e « La Repubblica » « notizie dell'avvenuta rettifica ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c) della legge n. 675/1996, nonché, per estratto, l'emanando provvedimento che imponga la rettifica richiesta dei dati personali della sig.ra Maria Teresa Valoti »;

visti gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota n. 2495 del 13 aprile 1999, con la quale questa Autorità ha invitato la R.C.S. Editori S.p.A. e il « Corriere della Sera » ad aderire spontaneamente alle richieste della ricorrente e ad informare con immediatezza il Garante in ordine alle determinazioni adottate;

vista la successiva nota inviata via fax in data 16 aprile, con la quale i procuratori dell'assistita, nel segnalare come non sia pervenuta a tale data, indicata dal Garante come termine di adempimento, alcuna comunicazione da parte di R.C.S. Editori S.p.A. e del direttore del « Corriere della Sera », né sia « stata pubblicata ... la rettifica dei dati personali della ... assistita », formulano, altresì, la richiesta di essere ascoltati, anche in contraddittorio con la controparte;

visto il verbale di audizione in data 17 aprile 1999 nel quale l'avv. Paolo Todaro, in qualità di procuratore speciale dell'assistita: a) ha ribadito integralmente contenuti e conclusioni del ricorso; b) ha chiesto che le spese ed i diritti inerenti al ricorso siano posti integralmente a carico dei soccom-

benti; c) ha chiesto che si dia atto della mancata adesione all'invito e della mancata rettifica da parte dei titolari del trattamento; d) ha infine sottolineato che l'audizione non si è potuta svolgere in contraddittorio per l'assenza non motivata delle controparti;

considerato che la ricorrente ha diritto di ottenere ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 un riscontro alla propria richiesta formulata il 16 marzo 1999;

ritenuto che i comportamenti segnalati al Garante dalla ricorrente costituiscono una lesione del suo diritto all'identità personale, tutelato dall'art. 1 della legge n. 675/1996; rilevato che tale lesione consegue dalla pubblicazione di vari articoli, avvenuta dal 13 gennaio 1998 al 27 febbraio 1999, che (attraverso l'inesatto riferimento alla « Sig.ra Olcese », o allo stato di coniugio con Vittorio Olcese ovvero mediante un inesatto utilizzo del cognome Olcese) attribuiscono alla ricorrente atti, iniziative e una diversa immagine relative, in realtà, alla Sig.ra Giuliana De Cesare; rilevato che tali inesattezze si sono registrate anche il 9 e il 27 febbraio 1999, dopo il provvedimento d'urgenza del 4 dicembre 1998 con il quale il Tribunale di Milano aveva inibito alla R.C.S. Editori S.p.A. di indicare in articoli di stampa la Sig.ra De Cesare quale « (Giuliana) Olcese » ovvero « Contessa Olcese »;

preso atto che alla data odierna non è pervenuto al Garante alcun riscontro all'invito ad aderire spontaneamente formulato in data 13 aprile u.s., né sono state inviate memorie o documenti;

ritenuto congruo determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di lire 500.000, di cui lire 50.000 per diritti, considerati gli adempimenti della difesa della ricorrente connessi, in particolare, alla redazione e presentazione del ricorso e dei documenti inviati, nonché alla comparizione personale; ammontare che in relazione al merito deve essere posto a carico dei soccombenti;

visti gli artt. 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli artt. 18, 19 e 20 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501; visto, altresì, l'art. 37 della medesima legge;

viste le osservazioni in atti formulate dall'Ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 501/1998, con nota a firma del Segretario generale;

relatore il prof. Ugo De Siervo;

tutto ciò premesso, il Garante

1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla R.C.S. Editori S.p.A. ed al direttore responsabile del « Corriere della Sera » la cessazione del comportamento illegittimo;

2) indica ai medesimi soggetti ai sensi dell'art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996, quale misura a tutela dei diritti dell'interessata, la rettifica dei dati personali che la riguardano registrati nelle banche dati o comunque trattati dalla R.C.S. Editori S.p.A. e dal predetto quotidiano, al fine di individuare correttamente con l'espressione « Sig.ra Olcese » soltanto la ricorrente Sig.ra Maria Teresa Valoti, anziché la sig.ra Giuliana De Cesare;

3) ordina ai medesimi soggetti di attestare alla ricorrente entro il 20 maggio 1999, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c), n. 4 della legge n. 675/1996, che la rettifica è stata portata a conoscenza di coloro ai quali erano stati diffusi i dati in esame, attraverso la pubblicazione sul medesimo quotidiano, entro il 15 maggio 1999, di un apposito comunicato

per informare i lettori che le notizie pubblicate dal « Corriere della Sera » il 13 gennaio 1998, il 25 giugno 1998, il 27 settembre 1998, il 9 e il 27 febbraio 1999, erroneamente riferite alla Sig.ra Olcese, non riguardano la Sig.ra Maria Teresa Valoti;

4) determina, ai sensi dell'art. 20, comma 9, del D.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 500.000, di cui 50.000 per diritti, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al presente ricorso, che pone a carico dei soccombenti.